



**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
IPOTESI DI ACCORDO N. 2 /2017**

Oggetto: revisione accordo n.3/2015 - Criteri per l'erogazione di benefici economici al personale tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 60 del CCNL 16.10.2008.

Tra le parti

così costituite:

- 1) Commissione di Parte Pubblica, nominata ai sensi dell'art. 63 del Regolamento Generale d'Ateneo
- 2) Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U./R.S.A.), eletta il 3/4/5 marzo 2015;

PREMESSE

Visto l'art. 4, comma 2, lett. m), del CCNL del comparto Università del 16.10.2008 che prevede che i criteri generali per l'erogazione di interventi socio assistenziali per il personale tecnico amministrativo sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

visto l'art. 60 del CCNL suindicato in cui si prevede al comma 5 che le Amministrazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità, possono attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzione di asili nido e sussidi economici;

tenuto conto che la normativa fiscale vigente (art. 51 TUIR) individua espressamente le voci che non concorrono alla formazione del reddito imponibile di lavoro dipendente, e quindi non soggette a tassazione; premesse che i sussidi sono importi occasionali concessi dal datore di lavoro in conseguenza di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e che i benefit sono incentivi economici rivolti alla generalità dei dipendenti;

si conviene quanto segue:

Art. 1 – Soggetti beneficiari

1. Al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato e ai collaboratori ed esperti linguistici dell'Università degli Studi di Udine sono attribuiti sussidi e benefit nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo le modalità e i criteri di cui alle disposizioni seguenti.
2. Può presentare domanda per il sussidio e il benefit il dipendente in servizio, nonché il dipendente cessato dal servizio, purché gli eventi e le spese per le quali è richiesto il sussidio o il benefit siano anteriori alla cessazione.

Art. 2 – Sussidi

1. I sussidi saranno concessi ai richiedenti, nei limiti di un budget annualmente destinato dall'Amministrazione sulla base di apposita graduatoria. Detta graduatoria sarà redatta secondo il criterio della situazione economica più sfavorevole risultante dalla certificazione ISEE in corso di validità nel momento in cui è stata sostenuta la spesa-
2. Il sussidio verrà corrisposto nella misura sotto indicata in rapporto al valore dell'indicatore ISEE e comunque entro i limiti di importo definiti nel successivo comma 5:



Università degli Studi di Udine

Fascia	Limiti di reddito in Euro (modello ISEE)		Percentuale di sussidio da erogare
1	Fino a	€ 25.000,00	100%
2	da € 25.000,01	a € 30.000,00	75%
3	da € 30.000,01	a € 35.000,00	30%

Per un valore dell'indicatore ISEE superiore ai 35.000,00 Euro non spetta alcun sussidio.

3. Le parti si riservano di rivalutare, qualora si ravvisi l'opportunità, gli importi delle fasce, dei limiti di reddito e delle percentuali di sussidio.
4. Gli importi erogati, suddivisi per tipologie, verranno comunicati alla RSU e alle OO.SS. per l'informazione successiva ai sensi dell'art. 6, comma 4, del C.C.N.L. 2006-2009.
5. Danno diritto al sussidio, secondo il valore dell'attestazione ISEE, le seguenti fattispecie, avvenute nell'anno di competenza del budget, e supportate da adeguata documentazione:
 - a) decesso del coniuge, del convivente more uxorio, del discendente o ascendente di primo grado del dipendente, la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica al momento del decesso, o decesso di altro componente del nucleo familiare del dipendente come da stato di famiglia al momento del decesso o da altra idonea documentazione: massimo Euro 1000. Il contributo è previsto per le spese funerarie documentate da fattura intestata al dipendente o altro familiare convivente;
 - b) decesso del dipendente (i soggetti legittimati a richiedere il sussidio sono il coniuge, il convivente more uxorio la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica al momento del decesso, i figli ovvero altro componente del nucleo familiare come da stato di famiglia al momento del decesso o altra idonea documentazione): massimo Euro 1000;
 - c) perdita del lavoro del coniuge o del convivente more uxorio, la cui convivenza con il dipendente risulti da certificazione anagrafica al momento del verificarsi dell'evento: massimo Euro 1.000; lo stato di disoccupazione, è attestato da autocertificazione del dipendente con indicazione della decorrenza, dell'ultimo impiego svolto, delle cause di risoluzione del rapporto di lavoro o di cessazione del lavoro autonomo, nonché del servizio competente (Centro per l'Impiego) presso il quale la dichiarazione è riscontrabile; il sussidio spetta successivamente all'erogazione dell'indennità di mobilità/disoccupazione.
 - d) dipendente senza stipendio a causa di periodo prolungato di malattia propria o di altro componente del nucleo familiare: in proporzione ai mesi di assenza senza assegni, secondo la posizione economica ricoperta fino ad un massimo di Euro 1000;
 - e) spese sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente per spese di assistenza domiciliare per non autosufficienza attestata da certificazione medica relative a componenti del nucleo familiare: fino a un massimo di Euro 1.000 e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate
 - f) malattie di particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza e cura non coperte da contribuzione socio-sanitaria, occorse al dipendente o ai componenti del nucleo familiare del dipendente, fino ad un massimo di Euro 1000 e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - g) spese sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente per apparecchi protesici (es. ortopedici, acustici e ortodontici): fino a un massimo Euro 1000 e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate;



Università degli Studi di Udine

- h) spese sostenute dal dipendente per l'istruzione scolastica/universitaria dei figli fino al compimento del 26° anno d'età: fino a un massimo di Euro 1000 e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- o Premesso che le spese per l'istruzione scolastica si riferiscono alla scuola primaria e secondaria di I e II grado, si intendono per spese per l'istruzione scolastica/universitaria le seguenti: tasse scolastiche (compresi i contributi versati come da disposizione della scuola) e universitarie imposte da istituti pubblici e privati; libri di testo, visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive secondo la vigente normativa ministeriale, trasporto pubblico e contributi per scuolabus; mensa; doposcuola; alloggio presso la sede universitaria.
6. Oltre ai sussidi previsti per le fattispecie individuate al comma 5, sarà possibile erogare, nei limiti di un budget annualmente destinato dall'Amministrazione, sussidi per altri eventi che hanno provocato evidenti situazioni di disagio economico del dipendente. Il Direttore Generale esaminerà le domande di sussidio relative al bisogno del dipendente, emergente a seguito di rilevanti circostanze personali o familiari supportate da idonea documentazione.
I sussidi saranno concessi ai richiedenti nei limiti di un importo massimo pari a Euro 1000.
7. E' possibile accedere all'erogazione dei sussidi nel limite annuo massimo pro capite di Euro 1000.
8. Nel caso di coniugi o conviventi entrambi dipendenti, la concessione del sussidio per la medesima fattispecie deve essere richiesta da uno solo dei medesimi.

Art. 3 – Benefit

1. Fino alla concorrenza del tetto massimo pro capite annuo di Euro 258,23, il personale di cui all'art. 1 può usufruire dei seguenti benefici relativi a spese sostenute nell'anno di competenza del budget:
- a) contributo per l'acquisto di prodotti dell'Azienda Agraria dell'Università, di beni e servizi del CDU e del Merchandising dell'Università;
 - b) contributo per spese di abbonamento di trasporto pubblico urbano ed extraurbano sostenute dal dipendente per recarsi sul luogo di lavoro;
 - c) contributo sulle tasse di iscrizione dei propri figli ai corsi dell'Università degli Studi di Udine;
 - d) contributo per la frequenza dei figli fino ai 14 anni di età a centri estivi;
 - e) contributo per le spese mediche di tipo specialistico sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente;
 - f) contributo per protesi ottiche (lenti da vista o lenti a contatto), terapie fisioterapiche o riabilitative sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente.

Art. 4 – Procedura

Con cadenza periodica, nell'ambito dei budget stabiliti, sarà possibile presentare domanda per accedere ai benefit e ai sussidi.

Le modalità e i termini di presentazione delle domande verranno stabilite da apposito bando.

Il Direttore Generale attribuirà con proprio provvedimento i benefit e i sussidi.



Università degli Studi di Udine

Art. 5 - Norme finali

Il presente Accordo di contrattazione collettiva integrativa ha validità a decorrere dal 1.01.2017.

Letto, firmato e sottoscritto.

Udine, 23.02.2017

La Commissione di Parte Pubblica

f.to

Prof. Matteo Balestrieri (Delegato per il Personale)
Dott. Massimo Di Silverio (Direttore Generale)

La Parte Sindacale

f.to

Francesca Tonacci (FLC CGIL)
Elisabetta Farisco (FLC CGIL)
Giorgio Miclet (FLC CGIL)
Lionello Fabris (FLC CGIL)
Angela Sepulcri (FLC CGIL)
Guido Zanette (FLC CGIL)
Luciano Picone (CONFSAL SNALS Cisapuni)

Verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in data 27.03.2017

Vista la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di recepimento del presente accordo in data 30.03.2017

IL RETTORE

Fto prof. Alberto Felice De Toni